



Deliberazione n.	285	Seduta del	20 FEB. 2018
Convenzione tra Fondazione Residenza Amica ONLUS e ASST Monza per attività di prelievo cornee e attività collaterali.			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi e la regolamentazione regionale:

- Legge n. 301 del 12.08.1993 e ss.mm.ii. che nel disciplinare la materia di prelievi e innesti di cornea, all'art. 3, comma 1, dispone che "le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché a domicilio, da parte di personale medico.";
- D.G.R. n. V/54133 del 21.06.1994, "Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei reparti di rianimazione", con cui la Regione Lombardia ha istituito presso la ex Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza la "Banca degli Occhi";
- D.G.R. n. VIII/6291 del 21.12.2007 con cui la Regione Lombardia ha successivamente approvato le "Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti";
- D.G.R. n. X/4281 del 06.11.2015 "Riorganizzazione ed efficientamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti - dalla rete al sistema regionale trapianti" con la quale la Regione Lombardia nel prendere atto che la rete regionale dei trapianti ricomprende, tra l'altro, anche la rete della Banca del tessuto oculare, di cui alla citata D.G.R. n. V/54133 del 21.06.1994, stabilisce il nuovo assetto organizzativo del Sistema Regionale Trapianti e conferma la banca del tessuto oculare della ex A.O. San Gerardo di Monza;



Richiamati, inoltre:

- la Deliberazione n. 822 del 26.10.2000 con cui l'ex Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza ha costituito una equipe medica per il prelievo delle cornee, denominata "Equipe del Prelievo di Cornea" con la specifica funzione di rendere il servizio di prelievo di cornee efficiente, rapido e controllato dal Dirigente Responsabile della S.S. Banca degli Occhi;
- le "Linee Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto", approvate in data 14.09.2016 dal Centro Nazionale Trapianti;

Viste la nota del 08.11.2017 (prot. n. 0043062 del 09.11.2017) e la e-mail del 26.01.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui la Fondazione Residenza Amica ONLUS con sede in Giussano (MB) ha chiesto la disponibilità della Banca degli Occhi dell'ASST di Monza a stipulare idonea convenzione per il prelievo di cornee e attività collaterali;

Preso atto dei seguenti pareri favorevole espressi:

- dal Dirigente Responsabile della S.S. Banca degli Occhi, con e-mail del 27.11.2017, in merito all'esecuzione dell'attività in questione quale attività aziendale, verificato che la stessa non configura conflitto d'interesse con l'attività dell'ASST di Monza e sarà svolta, soddisfatte prioritariamente le esigenze aziendali senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della S.S. Banca degli Occhi;
- dal Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, con e-mail del 22.01.2018;
- dal Direttore della S.C. di Oculistica, con e-mail del 19.12.2017;
- dalla Direzione Medica Monza, con e-mail del 22.12.2017;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Atteso che per le attività in argomento saranno applicate le tariffe di seguito riportate:

- per ogni cornea prelevata € 210,00;
- per l'uscita del medico senza effettuazione del prelievo € 110,00;
- per l'esecuzione del profilo sierologico al donatore € 40,00;

Dato atto che tali tariffe finanziano i costi diretti ed indiretti sostenuti per le attività richieste, come da "analisi dei costi" trasmessa e confermata dal Direttore della S.C. di Microbiologia in data 24.11.2017, dal Responsabile della Banca degli Occhi in data 24.11.2017 e validata dal Controllo di Gestione in data 28.11.2017, agli atti del Responsabile del Procedimento;

Definito che la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento è in capo al Dirigente Responsabile della S.S. Banca degli Occhi;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con la Fondazione Residenza Amica ONLUS per attività di prelievo di cornee e attività collaterali, che sarà espletata dalla Banca degli Occhi della ASST Monza nell'ambito dell'attività istituzionale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2020, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;



Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo annuo di previsione stimato in a €2.500,00, al conto 75.45.07.06 "Consulenze esterne verso Enti diversi di natura commerciale", all'atto dell'emissione delle relative fatture;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con la Fondazione Residenza Amica ONLUS con sede in Giussano (MB) per attività di prelievo di cornee e attività collaterali, che sarà espletata dalla Banca degli Occhi della ASST Monza nell'ambito dell'attività istituzionale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 30.06.2020, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di definire in capo al Dirigente Responsabile della S.S. Banca degli Occhi la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto, inoltre, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria della corretta registrazione del ricavo annuo di previsione stimato in € 2.500,00, al conto 75.45.07.06 "Consulenze esterne verso Enti diversi di natura commerciale", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;



6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 285 del 20 FEB. 2018

Oggetto:

Convenzione tra Fondazione Residenza Amica ONLUS e ASST Monza per attività di prelievo cornee e attività collaterali.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali



**CONVENZIONE TRA FONDAZIONE RESIDENZA AMICA ONLUS E
ASST MONZA PER ATTIVITA' DI PRELIEVO CORNEE E ATTIVITÀ
COLLATERALI**

TRA

Fondazione Residenza Amica ONLUS, con sede in Giussano Via M. D'Azeglio, 70
(C.F.09582480159 e P.IVA 00967850967), in atto rappresentata dal Dott. Elli
Alberto, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-
tempore

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA
09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale
Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- la Legge n. 301 del 12.08.1993 e ss.mm.ii. nel disciplinare la materia di prelievi e innesti di cornea, all'art. 3, comma 1, dispone che *"le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché a domicilio, da parte di personale medico."*;
- con D.G.R. n. V/54133 del 21.06.1994, *"Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei reparti di rianimazione"*, la Regione Lombardia ha istituito presso la ex Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza la "Banca degli Occhi";
- con deliberazione n. 822 del 26.10.2000 l'ex Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza ha conseguentemente costituito una equipe medica per il prelievo delle cornee, denominata "Equipe del Prelievo di Cornea" con la specifica



funzione di rendere il servizio di prelievo di cornee efficiente, rapido e controllato dal Responsabile della Banca degli Occhi;

- con D.G.R. n. VIII/6291 del 21.12.2007 la Regione Lombardia ha successivamente approvato le *“Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti”*;
- con D.G.R. n. X/4281 del 06.11.2015 *“Riorganizzazione ed efficientamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti – dalla rete al sistema regionale trapianti”* la Regione Lombardia nel prendere atto che la rete regionale dei trapianti ricomprende, tra l’altro, anche la rete della Banca del tessuto oculare, di cui alla citata D.G.R. n. V/54133 del 21.06.1994, stabilisce il nuovo assetto organizzativo del Sistema Regionale Trapianti e conferma la banca del tessuto oculare della ex A.O. San Gerardo di Monza;
- il Centro Nazionale Trapianti ha approvato, in data 14.09.2016, le *“Linee Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto”*;
- con e-mail pervenuta in data 08.11.2017 (prot.0043062 del 09.11.2017) ed e-mail del 26.01.2018 la Fondazione Residenza Amica ONLUS ha chiesto la disponibilità dell’ASST Monza a stipulare la convenzione per il prelievo delle cornee e attività collaterali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizioni di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Oggetto



L'ASST Monza mette a disposizione della Fondazione Residenza Amica ONLUS:

- il servizio dell'Equipe medica del Prelievo di Cornea;
- il servizio collaterale di esecuzione della sierologia del donatore;

e le relative prestazioni:

- attività di prelievo di cornea;
- esecuzione della sierologia del donatore, sulle cornee risultate idonee allo screening iniziale.

Dette prestazioni saranno espletate secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.

Art. 3 - Modalità operative

L'attività dell'Equipe sarà espletata presso le strutture della Fondazione Residenza Amica ONLUS entro le 24 ore dal decesso del donatore, come previsto dalle Linee Guida del Centro Nazionale Trapianti; per il prelievo delle cornee dovrà essere chiamato il medico dell'Equipe, reperibile ai numeri telefonici 039/2339912-14 della S.S. Banca degli Occhi.

Art. 4 – Tariffario

Le attività previste all'art. 2 saranno fatturate, con oneri a carico della Fondazione Residenza Amica ONLUS, alle seguenti tariffe:

- € 210,00 per ciascuna cornea prelevata;
- € 110,00, quale importo forfetario nel caso in cui il medico dell'Equipe sia stato chiamato ma il prelievo non possa essere effettuato, per ragioni che vengono valutate dal medico stesso;
- € 40,00 per profilo sierologico del donatore, sulle cornee risultate idonee allo screening iniziale.

Art. 5 – Modalità di rendicontazione



Per il prelievo di cornee o per il mancato prelievo, sarà acquisito agli atti della S.S. Banca degli Occhi copia del relativo verbale, redatto dal medico dell'Equipe il cui originale rimarrà all'interno della cartella clinica del donatore della Fondazione Residenza Amica ONLUS.

Art. 6 – Fatturazione

Il corrispettivo delle prestazioni, di cui all'art. 4 della presente convenzione, sarà versato dalla Fondazione Residenza Amica ONLUS entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 7 – Durata e recesso

La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione** e resterà in vigore **fino al 30.06.2020**.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, con motivato preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. o via posta certificata (PEC). Non è previsto il tacito rinnovo.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, oppure all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, le parti si riservano di procedere alla stipula di nuova convenzione.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.



Art. 8 – Responsabilità

La Fondazione Residenza Amica ONLUS è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte nell'ambito della presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASST Monza da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa Fondazione Residenza Amica ONLUS.

Del pari l'ASST Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Art. 9 – Tutela della privacy e trattamento dati

Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10 – Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge n. 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.



Art. 11 – Pubblicazione, registrazione e imposta

La presente convenzione è:

- soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.27 bis, comma 1, della TABELLA *“atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto”*, ALLEGATO B, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642
- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico della Fondazione Residenza Amica ONLUS.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Monza, li.....

Per Fondazione Residenza Amica ONLUS:

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Eli Alberto

Per ASST Monza:

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco